

## COLLEGIO DEI PROBIVIRI DELLA F.S.I.



### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI ADAMO BONAZZI**

Oggi, 17 giugno 2016, ore 13.00, presso la sede F.S.I. di viale Giuseppe Mazzini in Roma, sono presenti i membri del Collegio dei Probiviri signori Ionna Luigi, Patti Nunzia e Caruso Sebastiano. Non presenti, nonostante regolarmente convocate con comunicazione del 13 giugno 2016, le signore Edea Molucchi e Silvia Cori che vengono attese per 30 minuti. Alle 13.00 si dà inizio alla riunione.

Si conferma la presidenza del Collegio nella persona della signora Nunzia Patti, la quale dichiara aperta la seduta.

#### **I. OGGETTO DEL PROCEDIMENTO**

Con raccomandata inoltrata il 13 maggio 2016 al signor Adamo Bonazzi e per conoscenza al Collegio dei Probiviri, il Consiglio Nazionale di Federazione, per il tramite della Segreteria Generale della F.S.I., ha contestato al primo e chiesto di valutare al secondo le seguenti circostanze:

- 1) Aver negato che in data 22 febbraio 2016 si sia tenuta la riunione della Segreteria Generale, convocata dallo stesso Bonazzi con mail delle ore 10.07 del 18 febbraio 2016, i cui lavori sono stati aperti dal medesimo Bonazzi
- 2) Aver disatteso le richieste di cinque dei sei membri della Segreteria Generale in ordine alla consegna e all'indicazione degli atti assunti e che, ai sensi dell'art. 9 dello statuto, dovevano essere oggetto di ratifica da parte della medesima Segreteria Generale
- 3) Nonostante la partecipazione alla riunione per circa un'ora e mezza, aver negato che la medesima riunione abbia avuto luogo e non aver precisato d'aver abbandonato i lavori
- 4) L'aver inteso il Bonazzi, il giorno successivo, con lettera 23 febbraio 2016, revocare gli incarichi operativi, le deleghe e il potere di firma di quattro dei cinque membri della Segreteria Generale (Greco, Schinco, Trombetti e Leotta), che avevano manifestato il maggior grado di dissenso nel corso ed alla riunione della Segreteria Generale, in violazione dell'art. 9 dello statuto.
- 5) L'aver inteso il Bonazzi, con altra lettera del 24 febbraio 2016, sospendere dalla qualità di socio e revocare le nomine sindacali a Greco e Schinco, adducendo, a motivo di ciò, inadempimenti non specificati e ciò in violazione dell'art. 9 dello statuto.
- 6) L'aver intesto, con nota sempre del 24 febbraio, revocare i distacchi sindacali dei Segretari Nazionali Leotta Raimondo e Carlo Trombetti, sospesi altresì dalla qualità di socio con nota del 1 marzo 2016, in violazione dell'art. 9 dello statuto.
- 7) L'aver disatteso il principio di maggioranza stabilito dall'art. 9 dello statuto per le decisioni della Segreteria Generale.
- 8) L'aver disatteso l'invito a ricostituire il funzionamento della Segreteria Generale effettuato sabato 27 febbraio 2016, proseguendo nella riunione, della Segreteria Generale (peraltro, qualificata "riunione fiume" dallo stesso Bonazzi in sede di convocazione), non partecipando ai lavori del 1 marzo 2016 ore 15.00.
- 9) L'aver, in conseguenza del predetto invito, fatto trovare guardie armate, che hanno impedito l'ingresso alla sede del sindacato, con ciò palesando il proprio intendimento di non rispettare il principio di democratica gestione della F.S.I. stabilita dall'art. 9 dello statuto.
- 10) L'aver contattato le banche al fine d'impedire ai Segretari Nazionali l'accesso alle risorse economiche del sindacato.



- 11) L'aver disatteso le disposizioni assunte dalla maggioranza della Segreteria Generale nelle riunioni del 27 febbraio 2016 e del 1 marzo 2016.
- 12) L'aver assunto atti di spettanza della Segreteria Generale (nomina del Segretario Territoriale di Locri), in violazione dell'art. 11 dello statuto.
- 13) L'aver convocato i Segretari Territoriali di Coordinamento senza il coinvolgimento della Segreteria Generale, violando l'art. 9 dello statuto
- 14) L'aver omesso di comunicare alla Segreteria Generale l'esistenza di 3 conti correnti con giacenze complessivamente superiori a € 1.000.000 intestati al sindacato ma nell'esclusiva disponibilità dello stesso.
- 15) L'aver effettuato una movimentazione in uscita da uno di questi conti correnti dell'importo di € 150.000 senza avere preventivamente informato la i Segretari Nazionali e senza aver sottoposto a ratifica l'atto come previsto dall'art. 9 dello statuto
- 16) L'aver proseguito nell'attività di gestione del sindacato ponendo in essere atti nonostante il Commissariamento ai sensi dell'art. 24 e le diffide inoltrate dalla Segreteria Generale e dal legale del sindacato, con particolare riguardo a sospensioni e revoche prerogative sindacali agli associati Balducci, Trucco, Bonvissuto, De Luca senza alcuna motivazione.
- 17) L'aver inoltrato a A.O., A.S.S.T., Enti, banche comunicazioni a sua firma, con la qualifica di Segretario Generale, nonostante il provvedimento di commissariamento
- 18) L'aver, in violazione dell'art. 9 dello statuto, formalizzato in data 8 marzo 2016 la nomina della Segreteria Regionale di Federazione Regione Campania (Antonio Cascone, Francesco Di Luia, Maria Teresa Esposito, Giovanni Tommaselli); la nomina della Segreteria Regionale di Federazione Regione Lombardia (Bignamini Gianfranco, Conte Achille, Ferrara Ivan, Ferrero Pier Carlo, Negro Antonio, Tomassini Walter)
- 19) L'aver convocato, in violazione dell'art. 9 dello statuto, il Consiglio Nazionale di Federazione per il giorno 18 marzo 2016, quando la predetta riunione era già stata indetta per il giorno 23 marzo 2016
- 20) L'aver nella predetta riunione, ancorché non validamente costituita, effettuate false rappresentazioni della realtà come da verbale redatto e in contrasto con i documenti consegnati in data 23 marzo 2016 ai Segretari Territoriali
- 21) L'aver inoltrato la comunicazione 21 marzo 2016 in cui il Bonazzi ha espressamente minacciato che la partecipazione all'odierna riunione avrebbe determinato l'espulsione e la decadenza dai ruoli ricoperti.

Il deferimento è stato deliberato dal Consiglio Nazionale di Federazione del 23 marzo 2016 che, ai sensi dell'art. 13 dello statuto, costituisce atto necessario quando a essere oggetto di valutazione siano le condotte di un membro della Segreteria Generale. A questo riguardo, tuttavia, il Collegio osserva che, in considerazione del valido commissariamento disposto il 1° marzo 2016, la deliberazione del Consiglio Nazionale di Federazione appare ultronea, poiché al momento del deferimento, il signor Adamo Bonazzi rivestiva la qualità di semplice associato. In ogni caso, poiché all'attenzione del Collegio è pervenuto un deferimento con l'intervento dei due massimi organi statutari, peraltro, gli unici ad avere competenza in materia, vi è assoluta certezza in ordine alla corretta instaurazione della procedura.

La predetta raccomandata, che si acclude agli atti comprensiva di busta, non è stata ritirata dal signor Adamo Bonazzi, risultando avvisato il destinatario del suo deposito il 17 maggio 2016, come emerge dall'annotazione sul frontespizio, che riporta, altresì, l'annotazione di compiuta giacenza. Dal giorno 17 maggio 2016, pertanto, decorrono i trenta giorni concessi



dall'art. 13 dello statuto per le difese dell'incolpato, al quale risulta che tutto quanto concerne il suo deferimento è stato inoltrato anche tramite posta elettronica. Nessuna difesa e nessuna comunicazione è stata fatta pervenire nei termini stabiliti dallo statuto al Collegio.

## II. LE SINGOLE CONTESTAZIONI

Il Collegio sottopone a valutazione le seguenti condotte, negli stessi termini in cui sono state fatte oggetto di deferimento da parte del Consiglio Nazionale di Federazione e della Segreteria Generale.

- 1) Aver negato che in data 22 febbraio 2016 si sia tenuta la riunione della Segreteria Generale, convocata dallo stesso Bonazzi con mail delle ore 10.07 del 18 febbraio 2016, i cui lavori sono stati aperti dal medesimo Bonazzi
- 2) Aver disatteso le richieste di cinque dei sei membri della Segreteria Generale in ordine alla consegna e all'indicazione degli atti assunti e che, ai sensi dell'art. 9 dello statuto, dovevano essere oggetto di ratifica da parte della medesima Segreteria Generale
- 3) Nonostante la partecipazione alla riunione per circa un'ora e mezza, aver negato che la medesima riunione abbia avuto luogo e non aver precisato d'aver abbandonato i lavori

Per la loro connessione, i primi tre punti del deferimento possono essere valutati in via unitaria. Preliminarmente, il Collegio ritiene di richiamare nella sua interezza e di considerare qui trascritta la propria decisione assunta in data 3 maggio 2016, dalla quale è possibile ricavare la complessiva valutazione della vicenda, desumendo la sostanza del problema che oggi si affronta.

In dipendenza di quanto già deciso nella precedente decisione, i fatti contestati debbono ritenersi provati, assumendo rilievo disciplinare, poiché è contrario ai doveri derivanti dal contratto associativo e da quelli incombenti sull'allora Segretario Generale, nei rapporti sia con tutti gli associati sia con i membri della Segreteria Generale:

- negare d'aver partecipato a una importante riunione (dopo averla convocata) con lo scopo di porre nel nulla le diverse determinazioni della maggioranza dell'organo di governo del sindacato
  - disattendere la legittima richiesta proveniente dagli altri membri della Segreteria Generale, che avevano tutto il diritto, sia ai sensi dell'art. 23 dello statuto sia per la loro qualità di associati, di entrare in possesso e di visionare documentazione attinente l'oggetto della riunione
- 4) L'aver inteso il Bonazzi, il giorno successivo, con lettera 23 febbraio 2016, revocare gli incarichi operativi, le deleghe e il potere di firma di quattro dei cinque membri della Segreteria Generale (Greco, Schinco, Trombetti e Leotta), che avevano manifestato il maggior grado di dissenso nel corso della riunione della Segreteria Generale, in violazione dell'art. 9 dello statuto.

Ai sensi dell'art. 9 dello statuto, compete alla Segreteria Generale, che delibera a maggioranza, assumere "tutte le iniziative che reputa necessarie per conseguimento dei fini statutari"; lo stesso articolo attribuisce alla Segreteria Generale di gestire "le prerogative sindacali assegnate alla federazione".

Gli atti assunti dal signor Bonazzi contravvengono a una precisa disposizione del patto associativo e sono, pertanto, illegittimi. Peraltro, ne è assolutamente evidente il carattere ritorsivo rispetto agli accadimenti del giorno prima, stante la sacralità del principio di governo collegiale democratico fondato sul principio di maggioranza sancito dall'art. 9; anche per



questa ragione costituiscono gravissimo inadempimento degli obblighi incombenti sul Segretario e sull'associato Bonazzi.

- 5) L'aver inteso il Bonazzi, con altra lettera del 24 febbraio 2016, sospendere dalla qualità di socio e revocare le nomine sindacali a Greco e Schinco, adducendo, a motivo di ciò, inadempimenti non specificati e ciò in violazione dell'art. 9 dello statuto.

Il rapporto tra associato e associazione è un vincolo contrattuale, con la conseguenza che l'unilaterale sospensione nei riguardi di un associato può essere assentita solo nei casi specificamente stabiliti dal contratto associativo o dalle regole generali in tema di negozio giuridico. In assenza di ciò, un siffatto provvedimento è illegittimo. Poiché lo statuto nulla prevede a riguardo e poiché non è configurabile alcun caso di legittima unilaterale sospensione del contratto associativo, la decisione è palesemente illegittima.

Oltre a questo aspetto, avendo riguardo alle ragioni della sospensione, si ricava che l'ex Segretario Generale volesse assumere un provvedimento di natura cautelare rispetto a condotte asseritamente contrarie allo statuto; se ciò è vero, tuttavia, la competenza a decidere spetterebbe al Collegio dei Probiviri, con la conseguenza che la condotta del signor Bonazzi sarebbe illegittima anche sotto questo aspetto.

Né varrebbe richiamare l'art. 7 ultimo comma dello statuto, che attribuisce al Segretario Generale il potere di assumere decisioni "per assicurare l'attività e il funzionamento, ad ogni livello, della federazione"; la norma ha, in tutta evidenza, un carattere suppletivo rispetto all'ordinaria gestione spettante alla Segreteria Generale ai sensi dell'art. 9 e, peraltro, non potrebbe mai essere impiegata per disapplicare il principio di governo a maggioranza sul quale si fonda l'amministrazione del sindacato. In altri termini, sarebbe inammissibile e paradossale che un qualsiasi statuto assentisse che un membro di un organo collegiale, messo in minoranza, potesse assumere provvedimenti estromissivi nei confronti della maggioranza degli altri membri che non la pensino come lui.

Né può passare sotto silenzio anche in questo caso l'evidente valenza ritorsiva dei provvedimenti, assunti il giorno successivo la sfiducia manifestata dalla maggioranza dei membri della Segreteria Generale, che hanno indotto l'ex Segretario ad applicare una sanzione, con grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede che devono sovrintendere l'azione di ogni associato e, ancor più, di quello che assume il ruolo di legale rappresentante dell'associazione.

Amnesso e non concesso che il patto associativo della F.S.I. consenta un tale potere in capo al Segretario Generale, è evidente che le accuse avanzate nei confronti dei Segretari che lo hanno sfiduciato non fossero nemmeno individuabili e decifrabili, con conseguente illegittimità del comportamento del signor Bonazzi.

- 6) L'aver inteso, con nota sempre del 24 febbraio, revocare i distacchi sindacali dei Segretari Nazionali Leotta Raimondo e Carlo Trombetti, sospesi altresì dalla qualità di socio con nota del 1 marzo 2016, in violazione dell'art. 9 dello statuto.

Valgono a questo riguardo le medesime considerazioni svolte ai precedenti punti 4 e 5.

- 7) L'aver disatteso il principio di maggioranza stabilito dall'art. 9 dello statuto per le decisioni della Segreteria Generale.

Come già evidenziato nella decisione del 3 maggio 2016 e nei punti precedenti, l'art. 9 dello statuto è inequivoco nel consacrare come il governo della F.S.I. sia demandato alla Segreteria Generale la quale delibera "a maggioranza". Dopo la riunione del 22 febbraio 2016, convocata, aperta e condotta dal Bonazzi, questi, invece di rispettare le diverse



determinazioni assunte dalla maggioranza dei membri della Segreteria Generale (Schinco, Trombetti, Leotta, Greco e Mervogliano), ha posto in essere le condotte contestate, disattendendo una delle più importanti norme del patto associativo. La violazione dell'art. 9 dello statuto è manifesta.

- 8) L'aver disatteso l'invito a ricostituire il funzionamento della Segreteria Generale effettuato sabato 27 febbraio 2016, proseguendo nella riunione, della Segreteria Generale (peraltro, qualificata "riunione fiume" dallo stesso Bonazzi in sede di convocazione), non partecipando ai lavori del 1 marzo 2016 ore 15.00.
- 9) L'aver, in conseguenza del predetto invito, fatto trovare guardie armate, che hanno impedito l'ingresso alla sede del sindacato, con ciò palesando il proprio intendimento di non rispettare il principio di democratica gestione della F.S.I. stabilita dall'art. 9 dello statuto.

I fatti contestati rappresentano la prosecuzione dell'erroneo convincimento che il Segretario Generale possa disattendere le decisioni a maggioranza della Segreteria Generale, sostituendo al volere di questa quello proprio. I tentativi posti in essere dagli altri Segretari di preservare l'unitaria gestione del sindacato (mail Segretari del 27 febbraio 2016, lettera avv. Leoni 28 febbraio 2016) sono state del tutto ingiustificatamente disattese dall'ex Segretario Generale, il quale ha dimostrato di posporre l'unità del sindacato e gli interessi dell'associazione alla conservazione del proprio ruolo e della propria volontà di permanere al vertice senza interventi da parte di altri associati.

L'impiego di guardie armate per inibire l'ingresso nella sede del sindacato è un dato esteriore che colpisce per la sua violenza e per la sua inopportunità, costituendo anch'esso un illegittimo comportamento tenuto da parte di un associato nei confronti di altri associati, che avevano pieno diritto di accedere ai locali da sempre utilizzati per le riunioni.

Risultano, pertanto, violati: l'art. 9 dello statuto nonché le norme del codice civile che impongono alle parti di un contratto di comportarsi secondo correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375). Sembra, addirittura, possibile ipotizzare un illecito di natura penale, laddove si inibisca con la minaccia e la forza l'accesso a un luogo di pertinenza e nella disponibilità del sindacato da parte di un associato a danno di altri associati.

- 10) L'aver contattato le banche al fine d'impedire ai Segretari Nazionali l'accesso alle risorse economiche del sindacato.

Questa condotta viola gli articoli 4 e 9 dello statuto: il primo, dedicato al "FONDO COMUNE" dell'associazione, che stabilisce che la gestione amministrativa compete alla Segreteria Generale; il secondo, dedicato alla "SEGRETARIA GENERALE", ribadisce il medesimo concetto affermando che "La Segreteria Generale amministra e gestisce il fondo comune". L'illegittimità è stata, inoltre, aggravata dal fatto che, a fronte di una maggioranza della Segreteria Generale in contrasto con il Segretario Generale, questi non avrebbe mai dovuto assumere iniziative contrarie al volere della predetta maggioranza; iniziative, peraltro, di evidente carattere ritorsivo e destinate a nuocere alle attività e alle azioni degli altri membri dell'organo di governo del sindacato.

- 11) L'aver disatteso le disposizioni assunte dalla maggioranza della Segreteria Generale nelle riunioni del 27 febbraio 2016 e del 1 marzo 2016.

Come affermato in più occasioni da questo Collegio, il governo della F.S.I. è fondato sui principi di democraticità e di maggioranza ai sensi dell'art. 9 dello statuto. L'organo di governo è la Segreteria Generale, cui spettano praticamente tutte le decisioni utili alla gestione del sindacato. Obbligo dell'incolpato era, dunque, quello di conformarsi alle



legittime determinazioni indicate in epigrafe: rispettare la convocazione della Segreteria Generale effettuata il 27 febbraio 2016 (tanto più che costituiva un chiaro tentativo di ricomposizione della frattura del giorno 22); rispettare il commissariamento predisposto ai sensi dell'art. 24 dello statuto, sulla cui legittimità il Collegio dei Probiviri ha avuto modo di esprimersi con provvedimento del 3 maggio 2016. Il mancato rispetto della decisione assunta legittimamente dai Segretari Nazionali e dalla maggioranza della Segreteria Generale rappresenta palese violazione delle norme statutarie (art. 24, art. 9).

12) L'aver assunto atti di spettanza della Segreteria Generale (nomina del Segretario Territoriale di Locri), in violazione dell'art. 11 dello statuto.

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto, spetta alla Segreteria Generale la nomina dei Segretari Territoriali; l'atto è dunque illegittimo.

13) L'aver convocato i Segretari Territoriali di Coordinamento senza il coinvolgimento della Segreteria Generale, violando l'art. 9 dello statuto

Non esiste norma statutaria specifica che autorizzi il Segretario Generale a decidere la convocazione dei Segretari Territoriali di Coordinamento, con la conseguenza che deve ritenersi applicabile l'art. 9 dello statuto, che demanda alla Segreteria Generale il compimento di tutti gli atti di amministrazione del sindacato. La condotta del signor Bonazzi, che va vista in relazione agli accadimenti del 22 febbraio 2016, viola, dunque, anche in questo caso il patto associativo.

14) L'aver omesso di comunicare alla Segreteria Generale l'esistenza di 3 conti correnti con giacenze complessivamente superiori a € 1.000.000 intestati al sindacato ma nell'esclusiva disponibilità dello stesso.

Si veda oltre.

15) L'aver effettuato una movimentazione in uscita da uno di questi conti correnti dell'importo di € 150.000 senza avere preventivamente informato la i Segretari Nazionali e senza aver sottoposto a ratifica l'atto come previsto dall'art. 9 dello statuto

Si veda oltre.

16) L'aver proseguito nell'attività di gestione del sindacato ponendo in essere atti nonostante il Commissariamento ai sensi dell'art. 24 e le diffide inoltrate dalla Segreteria Generale e dal legale del sindacato, con particolare riguardo a sospensioni e revoche prerogative sindacali agli associati Balducci, Trucco, Bonvissuto, De Luca senza alcuna motivazione.

17) L'aver inoltrato a A.O., A.S.S.T., Enti, banche comunicazioni a sua firma, con la qualifica di Segretario Generale, nonostante il provvedimento di commissariamento

18) L'aver, in violazione dell'art. 9 dello statuto, formalizzato in data 8 marzo 2016 la nomina della Segreteria Regionale di Federazione Regione Campania (Antonio Cascone, Francesco Di Luia, Maria Teresa Esposito, Giovanni Tommaselli); la nomina della Segreteria Regionale di Federazione Regione Lombardia (Bignamini Gianfranco, Conte Achille, Ferrara Ivan, Ferrero Pier Carlo, Negro Antonio, Tomassini Walter)

19) L'aver convocato, in violazione dell'art. 9 dello statuto, il Consiglio Nazionale di Federazione per il giorno 18 marzo 2016, quando la predetta riunione era già stata indetta per il giorno 23 marzo 2016

Tutte queste condotte possono essere unitariamente trattate.



Il Collegio richiama la propria determinazione del 3 maggio 2016 dalla quale emerge come il commissariamento deve considerarsi corretto, con la conseguenza che tutti gli atti posti in essere dal signor Bonazzi in data successiva il 1° marzo 2016 sono invalidi e illegittimi e come tali devono essere considerati quelli indicati in epigrafe.

Peraltro, il mancato rispetto della legittima decisione di un organo statutario ha causato e sta causando danni all'associazione, di fatto spaccata in due. Questa frattura e questo nocumento è riconducibile all'ex Segretario che non si è sottomesso al volere della maggioranza della Segreteria Generale e ha avviato una battaglia per preservare la titolarità del potere di gestione.

Anche a questo riguardo risultano violati gli articoli 24 e 9 dello statuto, nonché le norme ordinarie di corretta esecuzione degli obblighi incombenti su tutti gli associati.

20) L'aver nella predetta riunione, ancorché non validamente costituita, effettuate false rappresentazioni della realtà come da verbale redatto e in contrasto con i documenti consegnati in data 23 marzo 2016 ai Segretari Territoriali

Il riscontro dell'illegittimità della condotta è documentale, in quanto è pacifico che il giorno 22 febbraio 2016 si svolse una regolare riunione della Segreteria Generale. Affermare il contrario per gettare discredito su altri associati è atto contrario ai doveri di ogni iscritto e si pone in contrasto con i doveri cui il signor Bonazzi doveva sottostare. Anche a questo proposito giova richiamare la decisione assunta il 3 maggio 2016, dalla quale emerge ogni aspetto utile a considerare illegittima la condotta dell'ex Segretario Generale.

21) L'aver inoltrato la comunicazione 21 marzo 2016 in cui il Bonazzi ha espressamente minacciato che la partecipazione all'odierna riunione avrebbe determinato l'espulsione e la decadenza dai ruoli ricoperti.

Anche a questo proposito, la decisione assunta da questo Collegio il 3 maggio 2016 fornisce la prova dell'illegittimità della condotta dell'incolpato, il quale non aveva alcun potere né di convocare riunioni, né di minacciare di sanzioni gli associati che avessero voluto partecipare al Consiglio Nazionale di Federazione.

14) L'aver omesso di comunicare alla Segreteria Generale l'esistenza di 3 conti correnti con giacenze complessivamente superiori a € 1.000.000 intestati al sindacato ma nell'esclusiva disponibilità dello stesso.

15) L'aver effettuato una movimentazione in uscita da uno di questi conti correnti dell'importo di € 150.000 senza avere preventivamente informato la i Segretari Nazionali e senza aver sottoposto a ratifica l'atto come previsto dall'art. 9 dello statuto

A questo proposito, il Collegio dei Probiviri non è in grado di assumere una definitiva determinazione in ordine a questi aspetti, perché dovrebbe essere svolta attività istruttoria (audizione dei Segretari Nazionali ed esame degli estratti conto bancari) che, tuttavia, risulta del tutto superflua in considerazione delle determinazioni che il Collegio ha già raggiunto e rispetto alle quali, le predette contestazioni sono del tutto ininfluenti. Se lo riterrà, s'invita la Segreteria Generale a formulare separata richiesta di ulteriore valutazione.

### **III. CONCLUSIONI**

Come risulta dalla documentazione acquisita, il signor Bonazzi ha posto in essere un elevatissimo numero di atti contrari allo statuto e alla legge, violando norme fondamentali del patto associativo e principi cardine attorno ai quali ruota la vita dell'associazione. Risultano, infatti, più volte violati: l'art. 7, che prescrive specifici compiti per il Segretario Generale e



legale rappresentante dell'associazione e che l'incolpato ha travalicato e utilizzato strumentalmente per raggiungere i propri illegittimi scopi; l'art. 9, che attribuisce alla maggioranza dei membri della Segreteria Generale di adottare tutte le decisioni di governo dell'associazione e che l'incolpato ha costantemente disatteso; l'art. 24, che legittima il commissariamento in capo alla Segreteria Nazionale e che l'incolpato ha, addirittura, tentato di modificare, nel tentativo di sottrarsi alla decisione dell'organo scelto dall'Assemblea per decidere la sostituzione degli associati in caso di loro inadempimenti. Risulta, inoltre, posta in essere una pluralità di atti ritorsivi nei confronti dei membri della Segreteria Generale, che hanno manifestato un diverso pensiero rispetto al suo, atti che hanno danneggiato e continuano a danneggiare il sindacato.

Tutte le condotte oggetto d'esame costituiscono evidenti violazioni dello statuto, dei principi di correttezza e buona fede, delle regole di convivenza, rendendo del tutto incompatibile la permanenza del signor Adamo Bonazzi all'interno del consesso associativo

P.Q.M.

il Collegio dei Probiviri della F.S.I.

DICHIARA

illegittime per le ragioni sopra indicate le condotte oggetto di deferimento e concernenti i punti 1/13 e 16/21 e, in considerazione della gravità degli inadempimenti e delle violazioni statutarie e legali contestate, dispone, ai sensi dell'art. 13 comma 1, **l'espulsione del signor Adamo Bonazzi dalla F.S.I.**

Così deciso in Roma, addì 17 giugno 2016 sulla scorta dei seguenti documenti:

- comunicazioni cartacee e telematiche del 23 febbraio 2016 con revoca degli incarichi operativi, delle deleghe e del potere di firma ai Segretari Greco, Schinco, Trombetti e Leotta
- comunicazioni cartacee e telematiche del 24 febbraio 2016 con revoca dei distacchi sindacali dei Segretari Greco, Schinco, Trombetti, Leotta
- comunicazioni cartacee e telematiche del 24 febbraio 2016 con sospensione della qualità di associato, di decadenza dalle cariche e cessazione delle trattenute sindacali relative ai Segretari Schinco e Greco
- convocazione dei Segretari Territoriali di Coordinamento del 25 febbraio 2016
- comunicazioni cartacee e telematiche del 1 marzo 2016 con sospensione della qualità di associato, di decadenza dalle cariche e cessazione delle trattenute sindacali relative ai Segretari Leotta e Trombetti
- comunicazioni cartacee e telematiche del 3 marzo 2016 con revoca del distacco sindacale del signor Francesco Balducci
- comunicazioni cartacee e telematiche del 1 marzo 2016, ma inoltrata il 3 marzo 2016 con sospensione della qualità di associato, di decadenza dalle cariche e cessazione delle trattenute sindacali relative al signor Dario Cagnazzo
- comunicazione cartacee e telematiche del 4 marzo 2016 con revoca dell'aspettativa sindacale del signor Massimo Trucco
- comunicazioni cartacee e telematiche del 4 marzo 2016 con revoca dell'aspettativa sindacale al signor Angelo Bonvissuto





- comunicazioni cartacee e telematiche del 7 marzo 2016 con sospensione della qualità di associato, di decadenza dalle cariche e cessazione delle trattenute sindacali relative alla signora Nunziata De Luca
  - comunicazioni cartacee e telematiche 8 marzo 2016 con formalizzazione nomina Segreteria Regionale di Federazione Regione Campania (Antonio Cascone, Francesco Di Luia, Maria Teresa Esposito, Giovanni Tommaselli)
  - comunicazioni cartacee e telematiche 8 marzo 2016 con formalizzazione nomina Segreteria Regionale di Federazione Regione Lombardia (Bignamini Gianfranco, Conte Achille, Ferrara Ivan, Ferrero Pier Carlo, Negro Antonio, Tomassini Walter)
  - comunicazioni cartacee e telematiche del 9 marzo 2016 con sospensione della qualità di associato, di decadenza dalle cariche e cessazione delle trattenute sindacali relative al signor Angelo Bonvissuto
  - comunicazioni cartacee e telematiche del 9 marzo 2016 con sospensione della qualità di associato, di decadenza dalle cariche e cessazione delle trattenute sindacali relative al signor Massimo Trucco
  - n. 3 estratti conti correnti bancari
  - dichiarazione scritta signor Raimondo Leotta sull'esito dell'accesso homebanking da cui risulta un prelievo di € 150.000 a opera del signor Bonazzi dal conto corrente 9282964
  - n. 5 lettere a firma avvocato Roberto Mazza, su mandato del signor Adamo Bonazzi
  - n. 4 lettere a firma avvocato Fabrizio Leoni
  - verbale riunione 18 marzo 2016
- 
- Decisione Collegio del Probiviri con i documenti ivi indicati
  - convocazione Collegio Probiviri 27 aprile 2016
  - comunicazione proboviro Nunzi Patti 27 aprile 2016
  - mail Patti, Caruso, Ionna 28 aprile 2016
  - mail Molucchi 29 aprile 2016
  - mail Patti, Caruso e Ionna 29 aprile 2016
  - deferimenti associati Trucco, Bonvissuto e Nunziata
  - verbale riunione 18 marzo 2016
  - statuto
  - mail 18.2.2016
  - mail 20.2.2016
  - mail 19.2.2016
  - mail 21.2.2016
  - mail 12.2.2016
  - verbale Segreteria Generale 22.2.2016
  - comunicazioni Bonazzi 23.2.2016
  - comunicazioni Bonazzi 24.2.2016
  - comunicazioni Bonazzi 1.3.2016
  - mail Bonazzi 7 marzo 2016
  - comunicazioni Bonazzi 8.3.2016
  - convocazione CNF Bonazzi 12 marzo 2016
  - mail Bonazzi 29.2.2016
  - mail Leotta, Greco, Schinco, Mervogolino, Trombetti 27.2.2016
  - lettera avv. Leoni 28 febbraio 2016
  - verbale Segreteria Nazionale 1 marzo 2016
  - verbale Segreteria Generale 1 marzo 2016
  - verbale Consiglio Nazionale di Federazione F.S.I. 23 marzo 2016



- verbale Segreteria Generale 11 marzo 2016
- mail Bonazzi 21 marzo 2016
- dvd registrazione 22 febbraio 2016
- verbale Consiglio Nazionale di Federazione 18 marzo 2016
- ricorso ex art. 700 c.p.c.
- memoria difensiva procedimento ex art. 700 c.p.c.
- memorie di replica

Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30.

Il Collegio dei Probiviri

Ionna Luigi

Patti Nunzia

Caruso Sebastiano

Corsi Silvia

Molucchi Edea